

CONTRATTO DI MUTUO
TRA
[Istituto Finanziatore]
E
[Istituzione AFAM beneficiaria]
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

In _____.

Avanti a me _____, Notaio/Ufficiale Rogante _____

SONO PRESENTI I SIGNORI

- _____, nata/o a _____ il _____, codice fiscale _____, domiciliata/o per ragioni di ufficio in _____, _____, la/il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale in rappresentanza di " _____ " con sede in _____, _____, capitale sociale Euro _____ interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ al Numero R.E.A. _____, codice fiscale n. _____, partita I.V.A. _____, PEC _____, (" _____ " o l' "**Istituto Finanziatore**"), in virtù della procura rilasciata con atto a rogito del Notaio _____, notaio in _____, in data _____ Repertorio n. _____, registrata all' Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di _____, regolarmente depositata presso il Registro delle Imprese di _____ e della quale io Notaio/Ufficiale Rogante ho preso visione, ed al fine di dare esecuzione alla Determinazione di _____ del _____ Prot. _____ che si allega al presente atto sotto la lettera " _____ ";

- _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica in _____, _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di _____ e in rappresentanza di _____, codice fiscale _____, indirizzo PEC: _____ (l' "**Ente Finanziato**" e, unitamente all' Istituto Finanziatore, le "**Parti**"), con sede in _____, Codice fiscale _____, al presente atto autorizzato in forza di _____ che si allega in copia al presente atto sotto la lettera " _____ ".

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio/Ufficiale Rogante sono certo, entrambi di seguito congiuntamente denominate anche "Parti", stipulano il seguente contratto (il "**Contratto**").

PREMESSO CHE

- I.** la legge n. 1 del 3 gennaio 1978, recante "*Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali*" dispone all' articolo 19 che "*a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dagli Enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell' Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori*";
- II.** la legge n. 508 del 21 dicembre 1999, recante "*Riforma delle Accademie di belle arti, dell' Accademia nazionale di danza, dell' Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*" stabilisce all' articolo 2 che le istituzioni disciplinate della suddetta normativa "*costituiscono, nell' ambito delle istituzioni di alta cultura cui l' articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell' alta formazione e specializzazione artistica e musicale*" (le "**Istituzioni AFAM**");
- III.** l' articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 come modificato con l' articolo 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 e da ultimo con l' articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, stabilisce, tra l' altro, quanto segue:
 - (a) i limiti di impegno, iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative, sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti nonché di forniture di interesse nazionale, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari;
 - (b) i contributi, compresi gli eventuali atti di delega all' incasso accettati dall' Amministrazione, non possono essere compresi nell' ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie;
- IV.** l' articolo 4, comma 177 bis, della legge n. 350/2003, introdotto dall' articolo 1, comma 512, della Legge

27 dicembre 2006, n. 296, prevede che l'utilizzo di contributi pluriennali - anche mediante attualizzazione - sia disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente;

- V. l'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;
- VI. il Ministero dell'economia e delle finanze (il "MEF"), con circolare n. 13 del 5 aprile 2004, ha disposto la disciplina sui limiti di impegno;
- VII. il MEF, con circolare del 28 giugno 2005, ha disposto la disciplina esplicativa relativa alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi 71 - 77;
- VIII. il MEF, con circolare n. 15 del 28 febbraio 2007, ha stabilito le procedure da seguire per l'utilizzo dei contributi pluriennali, dando attuazione ai contenuti dei commi 511 e 512 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007);
- IX. l'articolo 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), concernente "Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, il comma 1, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. n) 1), della legge 4 aprile 2011, n. 39, prevede che: *"Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile"*;
- X. il MEF, con circolare 24 maggio 2010, n. 2276, ha dettato la disciplina relativa agli "Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)";
- XI. l'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni della L. n. 128/2013, come modificato dalla L. n. 107/2015 (il "D.L. n. 104/2013"), prevede:
 - (a) al comma 1: *"[...] al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici [...]"*; e
 - (b) al comma 2-bis, che *"per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004 [...]"*;
 - (c) al comma 2-ter, che *"le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [...]"*;
- XII. il decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 6 aprile 2018 (il "Decreto MEF-MIUR"), ai sensi dell'art. 10, commi 2-bis e 2-ter del D.L. n. 104/2013, ha definito le modalità di attuazione degli interventi di edilizia delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, prevedendo, in particolare, la stipula di mutui, , mediante l'utilizzo di risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (ora nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca), previa presentazione della richiesta da parte delle Istituzioni AFAM, della

valutazione dei programmi presentati e approvazione della graduatoria finale;

- XIII.** con decreto del Ministro dell'università e della ricerca (il “**MUR**”, istituito, succedendo nelle funzioni, a seguito della soppressione del MIUR avvenuta con D.L. 9 gennaio 2020 n. 1, convertito, con modificazioni, con L. 5 marzo 2020, n. 3) n. 645 del 10 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del sopra citato Decreto MEF- MIUR, è stata approvata la graduatoria delle Istituzioni AFAM beneficiarie dei finanziamenti per i programmi finanziabili ai sensi dell'art. 1, lett. B, del Decreto MEF- MIUR e che tale decreto riporta, per ciascuna Istituzione AFAM, la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- XIV.** le Istituzioni AFAM beneficiarie, come individuate nel decreto MUR n. 645 del 2020, ivi incluso l'Ente Finanziato, hanno provveduto all'accettazione del contributo a ciascuna di esse attribuito con gli obblighi dallo stesso derivanti, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto MEF- MIUR;
- XV.** con decreto del MUR, di concerto con il MEF, n. 1064 del 17 agosto 2021 (il “**Decreto MUR-MEF 2021**” e, unitamente al Decreto MEF-MIUR, i “**Decreti**”), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, è stato autorizzato l'utilizzo dei contributi pluriennali di euro 4.000.000,00 annui, decorrenti dal 2020 e fino al 2045, previsti dall'art. 10, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 104/2013, da parte delle Istituzioni AFAM individuate nel decreto MUR n. 645 del 2020, per il finanziamento degli interventi “*di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica*” secondo gli importi assegnati a ciascuna Istituzione AFAM, come riportati all'allegato sub. B al decreto medesimo, e secondo le modalità di utilizzo ivi indicate;
- XVI.** in particolare, il Decreto MUR-MEF 2021 prevede, tra l'altro:
- (a) all'art. 1, comma 2, che: “*L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, riportato in dettaglio negli Allegati Sub A (Scheda riepilogativa nazionale) e Sub B (Schede Istituzioni AFAM), che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto, sarà effettuato come segue:*
 - a) *mediante erogazione diretta di quota parte dei contributi pluriennali nella misura specificata negli allegati sopra citati;*
 - b) *mediante attualizzazione della residua quota parte dei contributi pluriennali.*”
 - (b) all'art. 1, comma 3, che “*L'utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 2 b) avviene per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nei citati Allegati Sub B - Schede istituzioni AFAM, in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che le Istituzioni AFAM, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell'università e della ricerca che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato*”;
 - (c) all'art. 1, comma 4, che “*Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto del presente decreto, il perfezionamento delle stesse può avvenire mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema tipo, che deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VF*”;
 - (d) all'art. 2, che “*Il Ministero dell'università e della ricerca provvederà, a seguito del perfezionamento del presente provvedimento, ad adottare gli atti necessari, sul capitolo 7225 del proprio stato di previsione della spesa, ai fini dell'erogazione delle risorse*”;
 - (e) all'art. 3, comma 1, che “*L'erogazione dei contributi pluriennali in forma diretta e l'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione della residua quota parte dei contributi pluriennali dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in relazione allo stato di avanzamento delle spese sostenute e certificate, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del Decreto MEF- MIUR 6 aprile 2018. Ai fini dell'erogazione dei contributi, gli interventi sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003, i quali sono riportati nelle schede sub B) allegate al presente decreto. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui all'art. 1 è effettuato attraverso il sistema di cui al*

decreto legislativo 2 dicembre 2011, n. 229”;

- (f) all’art. 3, comma 2, che “L’erogazione dei contributi da parte del Ministero dell’università e della ricerca sarà effettuata in misura non eccedente l’importo dei contributi disponibili sul predetto capitolo 7225, nel limite delle risorse attribuibili ai sensi del decreto MUR n. 645 del 2020”;
- (g) all’art. 3, comma 3, che “In coerenza con le disposizioni di cui all’art. 35, comma 18, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a ciascuna Istituzione sarà disposta un’anticipazione, a valere sul contributo diretto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e su quota parte dei contributi pluriennali di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), complessivamente pari al massimo al 20 per cento del finanziamento attribuito. Le quote successive sono erogate previa rendicontazione della quota anticipata, in relazione allo stato di avanzamento lavori fino al 90%. Il saldo del restante 10% viene erogato successivamente al collaudo e al rilascio delle certificazioni previste”;

- XVII.** il finanziamento attribuito all’Ente Finanziato è pari alla somma del contributo diretto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del **Decreto MUR-MEF 2021** e della somma finanziata con il presente mutuo (il “Finanziamento Attribuito”);
- XVIII.** l’Ente Finanziato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., ha individuato l’istituto finanziario con il quale stipulare il contratto di mutuo a valere sui contributi indicati al XV delle presenti Premesse;
- XIX.** con decreto n. _____ del _____, il MUR, nella qualità di Amministrazione Pubblica Pagatrice, ha assunto l’impegno di spesa di Euro _____ a favore dell’Ente Finanziato per l’ammortamento del mutuo di cui al presente Contratto;
- XX.** il mutuo di cui al presente Contratto è assunto nel rispetto dei limiti massimi di tasso determinati ai sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge n. 23 dicembre 1998, n. 448;
- XXI.** avuto presente il contributo pluriennale di Euro _____ (_____) decorrente dall’anno _____, nonché la prevista tempistica di realizzazione degli investimenti, che comporterà l’erogazione graduale del mutuo e tenuto altresì conto del tasso applicabile, il finanziamento è attualmente valutabile in Euro _____ (_____) (_____), fermo restando l’importo massimo erogabile del mutuo a fronte degli investimenti indicati nel documento allegato al presente Contratto sotto la lettera _____;
- XXII.** - il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI, con nota prot. n. [●] del [●], che in copia fotostatica si allega al presente contratto sotto la lettera [●], ha espresso il proprio nulla osta sullo schema negoziale;
- XXIII.** ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di “disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e con particolare riferimento all’articolo 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura alle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione sotto la lettera _____, il “Documento di sintesi” delle principali condizioni contrattuali;

Tutto ciò premesso, tra le anzidette costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, devono ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

1. L’Istituto Finanziatore si impegna a concedere all’Ente Finanziato, che accetta, un finanziamento da perfezionarsi in una o più erogazioni fino all’importo massimo valutabile di Euro _____ (_____) il cui ammontare definitivo risulterà nell’atto di ricognizione di debito di cui al successivo articolo 5, da destinare alla realizzazione dei lavori di cui all’Allegato _____ [CIG-CUP].
2. L’erogazione della somma finanziata avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo articolo 4.

Articolo 3

Il presente contratto sarà notificato, a cura di me Notaio/Ufficiale Rogante, entro 30 giorni dalla data odierna, al MUR e al MEF, ai fini della prescritta registrazione dell’impegno di spesa a carico dei contributi pluriennali di cui in premessa. Ai sensi della circolare del MEF - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 28 giugno 2005 (pubblicata su G.U. n. 154 del 7 luglio 2005), il MUR, nella qualità di Amministrazione Pubblica Pagatrice, deve comunicare entro 15 giorni dall’avvenuta notifica del contratto all’Istituto Finanziatore, all’Ente Finanziato e al MEF - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l’assunzione a

proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento con nota di impegno ex articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii., sostanzialmente nella forma di cui al documento allegato sotto la lettera _____. Una copia del medesimo contratto, munita della relata di notifica, dovrà essere trasmessa all'Istituto Finanziatore.

Articolo 4

1. L'erogazione della somma finanziata, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 5, comma 6, e verificato che:
 - risulti effettuata la registrazione dell'impegno di spesa di cui al precedente articolo 3;
 - risulti pervenuta all'Istituto Finanziatore la comunicazione dell'Amministrazione Pubblica Pagatrice dell'assunzione a proprio carico degli oneri relativi al pagamento delle rate di ammortamento del presente mutuo;
 - risulti pervenuta la copia in forma esecutiva del presente Contratto;

sarà effettuata dall'Istituto Finanziatore all'Ente Finanziato, nel periodo intercorrente tra la data di stipula del presente contratto e il [●] (incluso l'eventuale periodo di proroga di cui al successivo articolo 5, commi 10, 11 e 12, il "**Periodo di Utilizzo**"), con le seguenti modalità:

- i. un ammontare non superiore, complessivamente, a euro [●], corrispondente al 90% del Finanziamento Attribuito, sarà erogato gradualmente, sulla base di attestazioni sugli stati di avanzamento dei lavori o documenti giustificativi delle spese, certificati dall'Ente Finanziato, corredate dell'ordine di svincolo impartito dal MUR a seguito del monitoraggio del SAL maturato, e rilasciati all'Istituto Finanziatore, previa verifica dei revisori dei conti, nel rispetto della vigente normativa in materia. Resta fermo che, a valere su tale ammontare, in caso di richiesta dell'Ente Finanziato, l'Istituto Finanziatore anticiperà all'Ente Finanziato medesimo un importo non superiore a euro [●], corrispondenti al 20% del Finanziamento Attribuito, dedotta la quota trasferita dal MUR a tale fine come contributo diretto ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.I. MUR-MEF 2021, pari ad euro [da recuperare proporzionalmente nel corso degli stati di avanzamento dei lavori, a fronte di specifici impegni di spesa relativi a progetti da realizzarsi e per attività propedeutiche alla esecuzione delle opere];
2. un ammontare non superiore a euro [●], corrispondente al 10% del Finanziamento Attribuito, sarà erogato successivamente al collaudo e al rilascio di [●]. Acquisita la documentazione anzidetta e riscontrata la regolarità, l'Istituto Finanziatore, entro il 10° giorno lavorativo bancario successivo alla ricezione della richiesta di erogazione dell'Ente Finanziato, procederà ad erogare al predetto Ente Finanziato la somma richiesta, nella contabilità speciale infruttifera intestata all'Ente Finanziato presso la Sezione Provinciale della Tesoreria dello Stato A valere sulle predette erogazioni non è dovuta l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
3. Di ogni erogazione, come sopra effettuata, sarà data comunicazione, a cura dell'Istituto Finanziatore, al MUR.
4. L'Ente Finanziato si obbliga a consegnare all'Istituto Finanziatore, a fronte di ciascuna erogazione, apposito atto di quietanza.
5. Al fine della programmazione della tempistica e della quantificazione delle erogazioni, le Parti fanno riferimento al prospetto predisposto dall'Ente Finanziato, che si allega sotto la lettera _____, nel rispetto di quanto stabilito nei Decreti.

Articolo 5

1. Il mutuo dovrà essere rimborsato dal MUR, mediante il pagamento di rate semestrali posticipate comprensive di capitale e interessi alle scadenze del 30 (trenta) giugno e 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, a cominciare dalla scadenza del semestre solare in cui sia avvenuta la prima erogazione e comunque non prima del 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2045 a valere sui contributi annuali disponibili di cui al punto XV delle Premesse al presente Contratto.
2. Gli interessi che matureranno nel corso del Periodo di Utilizzo, calcolati sugli importi erogati e con decorrenza dal giorno successivo alla relativa data di erogazione, saranno determinati al tasso nominale annuo pari al tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina Euribor 01 del circuito Reuters e rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor, con riferimento al semestre in cui viene effettuata la relativa erogazione, alle ore 11.00 (ora dell'Europa centrale) del secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data dell'erogazione medesima e, per i semestri successivi a quello in cui viene effettuato la relativa erogazione, la data di inizio dei semestri stessi, aumentato di _____ (_____) punti percentuali

annui, nel rispetto dei limiti massimi di tasso determinati ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge n. 23 dicembre 1998, n. 448 Tale tasso sarà applicato sulla base dei giorni effettivi diviso 360 (trecentosessanta).

3. Durante il Periodo di Utilizzo, il versamento da effettuarsi da parte del MUR all'Istituto Finanziatore sarà imputato, per quota parte, a saldo degli interessi maturati nel corso di ogni singolo semestre e, per il residuo, a rimborso del capitale erogato.
4. Alla data dell'ultima erogazione si provvederà a determinare il tasso fisso nominale annuo che dovrà regolare il residuo debito in essere come risultante alla data di inizio del periodo semestrale di interessi immediatamente successivo a quello in cui avrà luogo l'ultima erogazione medesima. Tale tasso fisso nominale annuo sarà pari al tasso per operazioni di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi vs tasso fisso) in Euro a ___ anni, rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo bancario antecedente la data dell'ultima erogazione del presente finanziamento, alla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters, aumentato di _____ (_____) punti percentuali su base annua, nel rispetto dei limiti massimi di tasso determinati ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge n. 23 dicembre 1998, n. 448, nel rispetto dei limiti massimi di tasso determinati ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge n. 23 dicembre 1998, n. 448 Tale tasso fisso nominale annuo sarà applicato sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e di un mese di 30 (trenta) giorni diviso 360 (trecentosessanta).
5. Il summenzionato residuo debito sarà, pertanto, rimborsato alle restanti scadenze semestrali al tasso fisso nominale annuo come sopra determinato, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, la cui entità semestrale non potrà essere superiore al versamento periodico del MUR predeterminato per legge in metà dell'importo dei limiti di impegno annuali.
6. All'atto di ciascuna erogazione richiesta dall'Ente Finanziato, l'Istituto Finanziatore verificherà - sulla base delle condizioni di mercato al momento della richiesta di erogazione, della data attesa per l'inizio della fase di ammortamento a tasso fisso e del profilo atteso per le erogazioni successive - la condizione che il residuo debito in essere dopo l'erogazione sia ammortizzabile in semestralità costanti comprensive di capitale e interessi a valere sui contributi annuali disponibili di cui al punto XV delle Premesse al presente Contratto. L'importo richiesto potrà essere erogato solo qualora la condizione precedente sia soddisfatta e la documentazione indicata all'articolo 4, comma 1, sia acquisita. In caso contrario, l'Istituto Finanziatore erogherà a saldo l'importo che, sommato al residuo debito capitale derivante dalle precedenti erogazioni, risulti compatibile con la condizione su esposta.
7. Ai fini dell'erogazione della somma richiesta, il MUR comunicherà all'Istituto Finanziatore, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno durante il Periodo di Utilizzo ovvero entro una diversa data concordata tra lo stesso MUR e l'Istituto Finanziatore, l'ammontare dei contributi annuali disponibili per il pagamento della successiva rata semestrale.
8. L'Ente Finanziato si obbliga a pervenire con l'Istituto Finanziatore, entro 60 giorni dalla scadenza del Periodo di Utilizzo, al perfezionamento di un atto di ricognizione del debito di cui sarà fatta notifica, a tutti gli effetti di legge, al MUR, che evidenzia gli importi erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali corrisposte, il piano di ammortamento, le quote di contributo annuale destinate al rimborso del risultante debito residuo che sarà ammortizzato al tasso fisso, come determinato nel presente articolo.
9. Le Parti provvederanno, peraltro, a perfezionare, anche nel corso del Periodo di Utilizzo, ogni atto idoneo ad evidenziare e definire, ferme le condizioni pattuite, gli effetti sull'ammontare del mutuo che dovessero determinarsi a seguito di eventuali scostamenti nella tempistica, sempre nel rispetto di quanto previsto dai Decreti, e nell'ammontare delle erogazioni come specificati nel documento allegato al presente atto sotto la lettera _____.
10. L'eventuale proroga del Periodo di Utilizzo previsto, in ragione di motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione degli investimenti, e sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovrà essere consentita dal MUR d'intesa con il MEF, con le modalità previste dai Decreti, con la condivisione dell'Istituto Finanziatore. Ove l'Ente Finanziato, a causa di slittamenti della tempistica di realizzazione dei programmi, ritenga di non poter utilizzare integralmente l'importo mutuato entro il previsto periodo di utilizzo, ne darà comunicazione all'Istituto Finanziatore entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di scadenza del Periodo di Utilizzo, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
11. Della suddetta circostanza l'Ente darà quindi pronta comunicazione al MUR, con posta elettronica certificata, per conoscenza, all'Istituto Finanziatore fornendo giustificate e valide motivazioni tecniche dei ritardi nella realizzazione delle opere, unitamente alla documentazione relativa al completamento del/dei progetto/i interessato/i dagli slittamenti. Il MUR valuterà, pertanto, la possibilità di consentire, d'intesa con il MEF (Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) e

con la condivisione dell'Istituto Finanziatore, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme mutate, da regolarsi alle condizioni già previste nel presente articolo. L'eventuale proroga del Periodo di utilizzo, sempre d'intesa con il MEF e con la condivisione dell'Istituto Finanziatore, potrà, altresì, essere determinata da modifiche e integrazioni apportate dal MUR stesso al programma degli interventi finanziati con il presente contratto.

Articolo 6

1. Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente Contratto e non pagata alle scadenze previste, dovranno essere corrisposti all'Istituto Finanziatore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa). Il tasso nominale annuo al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso contrattuale via via dovuto, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale per anno.
2. Tali interessi di mora saranno calcolati sulla base dell'anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

Articolo 7

1. Tutti i pagamenti dovuti ai sensi del precedente articolo 5 dovranno essere effettuati dal MUR a favore dell'Istituto Finanziatore a valere sui contributi pluriennali di cui al punto XV delle Premesse del presente Contratto.
2. A tal fine l'Istituto Finanziatore provvederà a trasmettere all'Ente Finanziato e al MUR, per ogni scadenza, almeno 45 giorni antecedenti la stessa, gli avvisi di pagamento con la specifica delle componenti della somma da corrispondere e con l'indicazione delle modalità di accredito.

Articolo 8

1. Le rate di interessi e capitale e ogni altra somma comunque dovuta all'Istituto Finanziatore devono essere corrisposte al netto di ogni eventuale onere.
2. L'Istituto Finanziatore dovrà, pertanto, esser tenuto indenne da qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura, diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpire l'Istituto Finanziatore medesimo in diretta dipendenza della presente operazione.

Articolo 9

1. Il mutuo di cui al presente Contratto potrà essere estinto anticipatamente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in corrispondenza della scadenza di una rata.
2. L'esercizio di tale facoltà, oltre a quanto dovuto all'Istituto Finanziatore a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione:
 - ove effettuato durante il Periodo di Utilizzo, comporterà il pagamento di una penale in misura dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente;
 - ove effettuato successivamente alla data di scadenza del Periodo di Utilizzo, comporterà il pagamento di un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue, calcolate al tasso fisso di cui al precedente articolo 5, e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all'IRS - Interest Rate Swap - di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS – calcolato sulla base della curva dei tassi “swap” lettera vigente sul mercato al momento dell'estinzione anticipata – relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi, nonché di durata residua del mutuo.

Articolo 10

1. L'Ente Finanziato dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dall'Istituto Finanziatore ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., e il codice etico dell'Istituto Finanziatore medesimo, i quali principi sono resi disponibili nel sito internet dello stesso.

2. L'Ente Finanziato si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel predetto codice etico:
 - (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o di direzione dell'Istituto Finanziatore o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a); e
 - (c) i collaboratori esterni dell'Istituto Finanziatore.
3. L'Ente Finanziato si impegna inoltre a rispettare gli obblighi posti a proprio carico ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Decreto MEF-MIUR.

Articolo 11

1. L'Istituto Finanziatore avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - i. mancato pagamento, anche parziale, a qualunque causa dovuto, delle somme dovute all'Istituto Finanziatore in dipendenza del presente Contratto;
 - ii. mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 5, e dagli articoli 5 e 10 del presente Contratto.
2. A tale risoluzione di cui al precedente comma 1 conseguirà, oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito vantato dall'Istituto Finanziatore, con le spese e gli interessi - anche di mora - maturati fino al giorno del pagamento medesimo, anche l'obbligo di corrispondere un indennizzo - a titolo degli oneri sostenuti dall'Istituto Finanziatore medesimo in relazione al mancato utilizzo della provvista dallo stesso effettuata per la concessione del presente finanziamento - fin da ora convenzionalmente determinato nella misura forfetaria dell'1% (uno per cento) del residuo debito alla data di detta risoluzione. Dovranno, inoltre, essere rimborsati tutti gli eventuali oneri sostenuti dall'Istituto Finanziatore in ordine alla chiusura anticipata dell'operazione, compresi gli oneri derivanti all'Istituto Finanziatore dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui al precedente articolo 9.2.
3. Costituisce altresì clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la mancata osservanza, in capo alle Parti, degli obblighi assunti dalle medesime con il presente contratto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, da intendersi qui integralmente richiamata. (da omettere solo nel caso di ricorso diretto al finanziamento CDP ai sensi dell'Articolo 9, comma 2, decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016)
4. In ogni altro caso diverso da quelli di cui ai precedenti commi del presente articolo, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 c.c.

Articolo 12

Nell'ipotesi in cui nel corso della durata del presente contratto dovessero verificarsi impedimenti alla completa realizzazione dell'investimento finanziato con il presente Contratto saranno comunque corrisposte all'Istituto Finanziatore - a fronte delle *tranches* erogate - le somme dovute per il rimborso degli oneri per capitale ed interessi relativi a tali *tranches*, con le modalità di cui all'articolo 5 del presente Contratto.

Articolo 13

L'Istituto Finanziatore si impegna, con le modalità previste dalla Circolare del MEF del 24 maggio 2010, n. 2276, a comunicare ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera n) sub 1) della legge n. 39 del 7 aprile 2011, al MEF - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'Istat ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del presente contratto entro 30 (trenta) giorni dallo stesso, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla citata Circolare n. 2276/2010, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.

Articolo 14

Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi:

- l'Istituto Finanziatore presso la propria sede in _____;
- l'Ente Finanziato presso la propria sede in _____,

e, in mancanza, presso il Comune delle rispettive città, ai sensi dell'art. 141 c.p.c.

Articolo 15

1. Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione del presente Contratto, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, e tratteranno i dati per (a) finalità connesse e strumentali all'esecuzione di quanto previsto dal Contratto, (b) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, etc.), (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di una delle Parti o di terzi, (d) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.
2. La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità ex lett. (a) e (d) di cui al precedente comma 1 del presente articolo è rappresentata dalla stipulazione ed esecuzione del Contratto e dalle disposizioni di legge applicabili, e il conferimento da parte delle Parti di detti dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di gestire correttamente il rapporto con la clientela. In relazione, invece, alle finalità ex lett. (b) e (c) di cui al precedente comma 1 del presente articolo, la base giuridica del trattamento dei dati risponde al legittimo interesse di una delle parti e/o di terzi: in questi casi, seppure il conferimento dei dati delle Parti non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati sono strettamente connessi alla gestione del rapporto, e il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire il presente Contratto.

Articolo 16

1. Le spese di stipula del presente Contratto, quelle inerenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio della copia in forma esecutiva e delle copie autentiche occorrenti nonché quelle di notifica, sono a carico dell'Istituto Finanziatore.
2. Il Contratto usufruisce del trattamento tributario stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, articolo 15 e seguenti e in particolare l'esenzione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b) del D.P.R. medesimo.
3. Per qualunque controversia, inerente e conseguente al presente atto ed ai connessi atti di erogazione e quietanza, le Parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 17

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, articolo 1, comma 2°, lettera b), l'Istituto Finanziatore non è tenuto alla presentazione della documentazione di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modifiche ed integrazioni.